

Roma, 18 febbraio 1980

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

**Direzione Generale del Lavoro Marittimo
e Portuale**

Divisione XIV Sez.

Prot.n. 4140693

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO

LORO SEDI

OGGETTO: Legge 16.6.1939, n. 1045 - Dotazioni di bordo corredo cuccette.

CIRCOLARE

Titolo: Gente di mare

Serie XI n. 20

Com'è noto, gli articoli 10 e 18 della legge 16 giugno 1939, n. 1045 prescrivono, a corredo delle cuccette, materassi di lana per gli Ufficiali e sottufficiali e materassi di crine vegetale o di zoostera marina per i comuni.

In sostituzione di detti materassi, la Commissione centrale per l'igiene degli equipaggi, a seguito di un'accurata indagine effettuata dalle diverse Capitanerie di porto, espresse parere favorevole all'uso di materassi a molle, purchè prodotti per il doppio uso estivo ed invernale.

Successivamente alcune società di navigazione hanno sollevato il problema dell'adozione anche di materassi di gommapiuma, tenuto conto che alcune navi erano già dotate di detto tipo di materasso, il cui uso è consentito, per i sottufficiali e per i comuni, dai vigenti contratti collettivi nazionali.

Investita della questione, la Commissione centrale, dopo approfondito studio effettuato in merito dai competenti sanitari, ha espresso parere favorevole all'uso di detti materassi purchè corrispondano alle seguenti caratteristiche fisico-chimiche:

MATERASSO

- deve essere composto di schiuma di lattice di gomma di non meno di cm.10 di altezza;
- deve garantire la silenziosità e l'effetto smorzante degli urti e delle vibrazioni, nonchè la capacità di assorbire ma non di trattenere la traspirazione;
- deve essere del tipo autoestinguente;
- durante la combustione non deve produrre vapori tossici, in particolare cloro;
- deve essere possibile la lavatura con comuni mezzi (anche lavatrice), la smacchiatura con comuni solventi (benzolo, trielina, benzina), la disinfezione con comuni agenti disinfettanti (formaldeide, Fagogen, Aeryl e simili), nonchè la sterilizzazione in autoclave minimo 1 atmosfera (circa 121°) per almeno 30 minuti e per un numero indeterminato di volte.

./.

GUANCIALE

- di 10 cm. di altezza, composto dello stesso materiale del materasso, peraltro lavorato in modo che risulti più soffice;
- deve avere le stesse caratteristiche del materasso o quanto meno deve essere del tipo a fiamma ritardata, con una velocità di combustione inferiore o uguale a 101,6 mm/minuto.

FODERA PER MATERASSI

- costituita da una faccia con una falda di lana e dall'altra con una falda di cotone che consenta di ottenere un materasso "climatizzato", cioè caldo d'inverno e fresco d'estate;
- deve essere indeformabile e non assorbente la polvere;
(lavabile con i normali mezzi e sterilizzabile in autoclave.

In adesione a quanto proposto dalla Commissione centrale, viene consentito l'uso a bordo delle navi mercantili nazionali anche dei materassi di schiuma di lattice di gomma, i quali dovranno essere provvisti di apposito certificato del fabbricante, comprovante il possesso delle caratteristiche sopraindicate, da conservarsi a bordo e da esibire alle competenti Commissioni locali in occasione delle visite tecnico-sanitarie di cui all'art. 84 della legge sopracitata.

Si prega di dare la massima diffusione alla presente circolare.

P. IL MINISTRO
F.TO ~~DEI~~ ~~MINISTRO~~ ~~DEI~~ ~~MINISTRO~~

P.C.C.

DIRETTORE AGG. DI DIVISIONE

Dona Rosarulli

FIO/11